

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) MIRONE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) NATOLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) SERIO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) VASCELLARO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ROBERTO NATOLI

Seduta del 11/10/2017

FATTO

In relazione ad un contratto di mutuo rimborsabile contro cessione del quinto di quote della pensione, stipulato in data 05/12/2007 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo del 27/04/2012, il ricorrente, per il tramite di professionista di fiducia, insoddisfatto dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro, al quale chiede di condannare l'intermediario alla retrocessione proporzionale del complessivo importo di € 3.136,00 (a titolo di oneri commissionali e assicurativi maturati e non goduti) oltre interessi dalla domanda al saldo e rimborso delle spese legali, senza espressa quantificazione ma richieste in sede di preventivo reclamo nella misura di € 300,00.

Costituitosi, l'intermediario – premesso di non aver avuto riscontro alla proposta di rimborso di una parte delle somme richieste a solo fine transattivo - eccepisce in particolare:

- i. la non ristorabilità della commissione finanziaria percepita dall'agente, in quanto riferita esclusivamente alla prestazione (da questo svolta in forza di apposito mandato) di collocamento fuori sede del contratto di finanziamento (come da timbro e firma riportati sullo stesso), come tale non correlata alla durata del finanziamento, come si desume dagli artt. 1742 e 1748 c.c. che disciplinano l'istituto del contratto di agenzia;
- ii. il difetto di legittimazione passiva con riguardo alla rimborsabilità del premio assicurativo, in quanto, trattandosi di copertura assicurativa assistita dal Fondo Rischi a favore dei dipendenti pubblici, trova applicazione l'art. 38 del D.P.R. n.

180/50 che impone l'obbligo restitutorio direttamente in capo all'Ente di previdenza, come del resto più volte confermato dall'Arbitro;

- iii. la non rimborsabilità delle spese di assistenza difensiva, in quanto manca la documentazione che ne comprovi il pagamento e si è di fronte ad un classico esempio di lite a carattere seriale.

Infine, conclude manifestando la propria disponibilità a riconoscere al ricorrente la somma di euro 1.254,32, a titolo di rimborso della commissioni finanziarie, calcolato previa deduzione della commissioni corrisposte all'agente, oltre agli interessi legali e al ristoro delle spese di procedura.

DIRITTO

Il Collegio richiama il costante orientamento dell'ABF secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione/pensione/ con delegazione di pagamento: (a) sono rimborsabili, per la parte non maturata, le commissioni bancarie (comunque denominate) così come le commissioni di intermediazione e le spese di incasso quote; (b) in assenza di una chiara ripartizione nel contratto tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (c) l'importo da rimborsare viene stabilito secondo un criterio proporzionale *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (d) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Alla luce di tale orientamento, nel caso in esame tutte le commissioni di cui il ricorrente chiede la restituzione con il criterio *pro rata temporis* siano dovute, secondo il seguente prospetto:

rate scadute	49	rate residue	71	Importi	Metodo pro quota	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti							
Commissione intermediario (*)				2.322,53	1.374,16	119,28	1.254,88
Commissione agente				1.500,00	887,50		887,50
Premio assicurativo				1.680,00	994,00		994,00
Totale netto				5.502,53	3.255,66	119,28	3.136,38

In particolare, in linea con la recente pronuncia del Collegio di Coordinamento n. 5031/17, il Collegio reputa *recurring* la commissione in favore dell'intermediario finanziario, posto che la stessa comprende, *inter alia*, gli oneri per "la conversione o la convertibilità, da variabile in fisso, del saggio degli interessi o per la copertura del relativo rischio per tutta la durata dell'operazione" e per "le operazioni di acquisizione della provvista".

Reputa altresì che la commissione dovuta all'agente intervenuto nel collocamento del prestito *de quo* (di cui risultano timbro e sottoscrizione nella copia in atti) va qualificata *recurring* in ragione del riferimento "ad ogni altra attività prestata" a conclusione della relativa clausola.

Reputa, infine, l'intermediario direttamente tenuto alla restituzione anche dei costi assicurativi, pur se la copertura assicurativa è stata rilasciata dal Fondo rischi a favore dei

dipendenti pubblici ai sensi dell'art. 38, comma 3, del DPR n. 180/1950. Al riguardo, il Collegio intende dare continuità all'orientamento recentemente espresso dal Collegio di Bari, n. 3734/2017, di cui condivide le motivazioni: *“A quest’ultimo riguardo, l’intermediario eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva, invocando il disposto dell’art. 38 del D.P.R. n. 180/1950, ai sensi del quale “in caso di rimborso anticipato il Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato è tenuto a restituire una quota del premio di garanzia riscosso a norma della lettera b) dell’art. 27, in relazione all’entità della somma pagata in anticipo e al periodo di abbreviazione della garanzia. Il Collegio ritiene che non sussistano convincenti ragioni per discostarsi dall’orientamento ormai consolidato del Collegio di Coordinamento (decisioni n. 6167 e n. 6168/2014), che ha fondato la (concorrente) legittimazione passiva dell’intermediario su argomenti di natura più generale, attinenti all’interesse sostanziale protetto dalle assicurazioni accessorie ai contratti di finanziamento in esame, ossia l’interesse del finanziatore a essere tenuto indenne dal rischio di mancato pagamento del premio, da parte del finanziato. Depone in tal senso anche l’esame della prassi contrattuale, che prevede il versamento anticipato del premio unico all’assicuratore, da parte del finanziatore, il quale aggiunge la relativa somma al finanziamento erogato, in tal modo includendola nel piano di ammortamento e trasferendo al cliente il relativo onere economico. Il concorso fra la disciplina generale del credito ai consumatori e le disposizioni speciali, che regolano la condotta del destinatario finale del premio assicurativo, non sembra assumere, nel caso di specie, caratteristiche peculiari, che giustifichino la conclusione dell’incompatibilità fra i due complessi normativi (in senso conforme, cfr., da ultimo, Coll. Milano – Decisione n. 6323 del 27.08.15; Coll. Roma – Decisione n. 8414 del 9.11.15)”*.

L’intermediario è quindi tenuto a restituire in favore di parte ricorrente la complessiva somma di € 3.136,00, coincidente con la somma domandata nel ricorso, oltre interessi legali dal reclamo.

La richiesta di spese di assistenza professionale è respinta giusta la natura seriale della controversia.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l’intermediario tenuto alla restituzione dell’importo complessivo di € 3.136,00, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARIA ROSARIA MAUGERI